

RICORSO

(Ex art. 22 L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

residente in _____

Codice Fiscale _____

Telefono n. _____ fax n. _____

e per gli effetti del presente atto domiciliato in _____

_____ presso _____

(N.B. : se non domiciliato o residente nel Comune di Verona):

SI dichiaro di voler ricevere le comunicazioni del procedimento al numero di fax o all'indirizzo del domicilio sopra indicati (barrare la casella)

(in difetto saranno valide tutte le comunicazioni effettuate presso la cancelleria del Giudice di Pace di Verona)

PREMESSO

che in data _____ ha ricevuto:

Verbale di accertamento N° _____ emesso da _____

Ordinanza- ingiunzione N° _____ emessa da _____

Cartella esattoriale N° _____

Avviso di mora N° _____

ricorre contro l'accertamento e la contestazione di cui sopra, per i seguenti

MOTIVI

RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

INFORMAZIONI GENERALI

Il ricorso va proposto al Giudice di Pace del luogo dove l'infrazione è stata commessa.

E' soggetto al pagamento del C.U.I.R. (contributo unificato di iscrizione a ruolo) e della marca da 8,00 euro nei seguenti importi (calcolati sul valore del procedimento):

fino a € 1033,00		CUIR	37,00		
da 1033,01	a 1100,00		37,00	+ bollo	8,00
da 1100,01	fino 5200,00		85,00		8,00
da 5200,01	26000,00		206,00		8,00
per valori superiori: richiedere alla cancelleria					
per valore indeterminato			206,00		8,00

La modalita' più semplice per il pagamento è l'applicazione delle apposite marche (distinte per C.U.I.R. e bollo) reperibili presso le tabaccherie convenzionate. In caso di omesso o insufficiente versamento si provvederà al recupero e saranno applicate sanzioni

- Il ricorso deve essere firmato in originale dall'interessato e depositato personalmente o da persona incaricato dall'interessato, presso l'ufficio. Può anche essere inoltrato a mezzo posta.
- Il termine per proporre ricorso è di norma indicato nell'atto da impugnare (30 o 60 giorni, secondo l'atto).

ATTENZIONE

Art.125, 1° c. CPC e art.16 c. 1/bis del DL 31/12/92 n.546:

ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed il proprio numero di fax

ricorrente

ove la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nell'atto o nel ricorso il contributo unificato aumenta del **50%**.

Qualora il ricorrente non sia residente nel territorio del comune di Verona, deve dichiarare espressamente il luogo, presso il quale vuole ricevere le comunicazioni, indicando il recapito, o il numero di fax al quale vanno indirizzate tutte le comunicazioni dell'ufficio. In mancanza, le notifiche saranno eseguite presso la Cancelleria del Giudice di Pace (N.B. in tal caso è necessario che il ricorrente si informi personalmente presso la Cancelleria del Giudice assegnatario della causa e della data di udienza o altro esito):

PROCEDURA PER INOLTARE RICORSO :

1. Compilare il modulo del ricorso, fare 4 fotocopie (fronte-retro) dopo la compilazione
2. Allegare l'originale della cartella o della multa o ingiunzione e della busta che conteneva l'atto (per controllo notifica)
3. Depositare il tutto presso la Cancelleria Civile - Iscrizioni a ruolo.

NB: 1) E' opportuno, ed in particolare qualora il verbale preveda una decurtazione dei punti della patente di guida, che il ricorrente avvisi per iscritto l'ente che ha emesso il provvedimento impugnato di aver proposto ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace e contestualmente fornisca i dati del trasgressore ai sensi dell'art. 126 c. 2 del Codice della Strada. L'omissione come già specificato a verbale, comporterà una sanzione pecuniaria da euro 263,00 a 1050,00. La decurtazione dei punti della patente di guida del trasgressore avverrà soltanto in caso di perdita del ricorso.

2) In caso di mancata presentazione all'udienza, il provvedimento potrà essere convalidato.

ORARIO 8,30 - 12,00 dal lunedì al sabato